

Assegnazione docenti alle classi e ai plessi

Premessa

Nei mesi estivi il dirigente è impegnato in molteplici incombenze che si riferiscono sostanzialmente a due aspetti: la chiusura dell'anno scolastico in corso e la preparazione del successivo per il quale ha già provveduto a inoltrare la richiesta di organico, in base alle esigenze emerse dal PTOF.

All'inizio di settembre, con l'avvio del nuovo anno scolastico, una volta conosciuta la dotazione di docenti costituenti l'organico dell'autonomia (posti di insegnamento, di sostegno e di potenziamento), il dirigente scolastico ha il dovere di assegnarli definitivamente alle classi e alle sedi dell'istituto.

Procedura

Tale complessa operazione va inquadrata, a livello normativo, all'interno del combinato disposto delle seguenti disposizioni di legge:

D. lgs. n. 165/2001:

- **art. 5, c. 2** “nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, **le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previste nei contratti di cui all'art. 9.”**
- **art. 25, c. 1** “I dirigenti scolastici [...] rispondono agli effetti dell'art. 21 [Responsabilità dirigenziale] in ordine ai risultati che sono valutati [...] sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione.”
- **art. 25, c. 2** “Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. **Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.”**

D. Lgs. n. 297/1994:

- **art. 396, c. 2 lett. d)** “Al personale direttivo spetta procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti”
- **art. 7, c. 2 lett. b)** “Il collegio dei docenti formula **proposte** al direttore didattico o al preside per [...] l'assegnazione alle classi dei docenti”
- **art. 10, c. 4** “Il consiglio d'istituto indica altresì **i criteri generali** relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti...”

L'attribuzione dei docenti a classi e sedi è quindi competenza del dirigente scolastico che assumerà le proprie determinazioni sulla base di criteri generali per i quali deve attivare il coinvolgimento del Collegio dei docenti (competenza ad avanzare proposte) e del Consiglio di Istituto (competenza a formulare criteri generali). Il dirigente scolastico procederà in conformità ai criteri generali o si potrà discostare da questi con chiara ed esplicita motivazione.

Prima della comunicazione ai docenti dell’assegnazione a classi e sedi va avviata la fase dell’informazione alla parte sindacale per quanto previsto dall’art. 22, c. 8 lett. b2) del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 (“*criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA*”).

Riguardo l’assegnazione dei docenti a plessi situati in comuni diversi rispetto a quello sede di organico, si ricorda che occorre fare riferimento all’art. 3, c. 5 del CCNI 2019/2021 sulla mobilità secondo cui “*ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento [...]*

Si precisa inoltre che il diritto all’esclusione dalla graduatoria di istituto per coloro che rientrano nell’art.7, c. 1 del CCNI 2019/22 sulla mobilità (categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza) si applica esclusivamente alle cattedre orario costituite tra plessi del medesimo istituto posti in comuni diversi. Se, invece, la cattedra si trasforma da interna ad esterna con l’assegnazione di spezzoni orario in plessi dello stesso comune, anche i docenti sopra citati concorrono alla loro assegnazione.

Il dirigente infine dovrà adottare i relativi provvedimenti gestionali di assegnazione e comunicare le decisioni al collegio.

Indicazioni sui criteri

L’elemento base che deve guidare la complessa serie di operazioni descritte è certamente la necessità di assicurare agli studenti le migliori condizioni di apprendimento possibili per garantire loro la qualità effettiva dell’offerta formativa proposta, tenuto conto della specifica realtà della scuola. In tal senso la conoscenza approfondita dell’istituto sia dal punto di vista territoriale e logistico che delle risorse professionali disponibili gioca un ruolo decisivo nell’esercizio della funzione di coordinamento e di promozione che il dirigente svolge all’interno degli organi collegiali di cui fa parte di diritto e in cui deve operare non solo secondo una logica di costruttiva collaborazione, ma anche nella prospettiva della gestione unitaria.

Dovendo proporre dei criteri da utilizzare prioritariamente, se ne individuano di seguito alcuni, a titolo di esempio, sulla cui adozione va però sempre esercitata una attenta riflessione sulla base dei contesti, dovendo spesso mediare tra interessi diversi e talvolta addirittura opposti, nella necessità di raggiungere i risultati attesi:

- la continuità didattica: è abitualmente il primo criterio utilizzato, ma è importante considerare che esso si deve intendere prioritariamente come diritto da esercitarsi nell’interesse dell’alunno. Tale criterio non va quindi considerato imprescindibile visto che, sotto il profilo pedagogico e didattico, anche la discontinuità, quando solidamente motivata, può rappresentare un fattore di crescita per gli alunni
- la necessità di garantire personale stabile: per quanto possibile è bene prevedere di distribuire il personale titolare di cattedra in modo equilibrato fra classi e sezioni
- la garanzia dell’insegnamento della seconda lingua nella scuola primaria: si dovrà prevedere una equilibrata distribuzione nelle sedi degli eventuali docenti specialisti; si ricorda la differenza, nell’organico della scuola primaria, fra docenti specialisti e specializzati, laddove i primi insegnano esclusivamente la seconda lingua

- **l'opportunità di utilizzare al meglio le competenze dei singoli docenti:** se nell'organico sono presenti professionalità specifiche, è bene che vengano distribuite per assicurare effettivamente pari opportunità a tutti gli alunni e piena realizzazione dell'offerta formativa
- **l'equilibrio e la collaborazione nei team e nei consigli:** pur rispettando il clima collaborativo costruito nel tempo da alcuni team docenti, sarà comunque opportuno considerare la necessità di agevolare stabilità e coesione anche per i team più fragili
- **l'esclusione dalle classi frequentate da parenti e affini entro il IV grado:** naturalmente laddove sia possibile.

Anche per l'assegnazione dei docenti di sostegno vanno individuati criteri, quali:

- favorire la continuità didattica, salvaguardando il rapporto costruttivo instaurato con l'alunno
- distribuire in modo il più possibile equilibrato fra le sedi i docenti con contratto a tempo determinato, incaricati e supplenti che non possono garantire la continuità didattica
- assegnare i docenti ad alunni di nuova certificazione, valorizzando le qualifiche di specializzazione accertate e documentate.

Situazioni particolari

I casi particolari, derivanti da incompatibilità ambientali, che possono essere rilevate da evidenze documentali o verificate a partire da eventuali esposti inviati da personale della scuola e/o da genitori, devono essere opportunamente comprovati e documentati da elementi oggettivi.